



Comune di San Miniato

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

Approvato con D.G.C. n. 53 del 07/05/2026

Indice generale

Art. 1	2
Oggetto e finalità	2
Art. 2	2
Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche	2
Art. 3 Destinatari	6
Art. 4	8
Gruppo di lavoro	8
Art. 5	10
Limite soggettivo dell'incentivo	10
Art. 6	10
Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	10
Art. 7	11
Centrale di committenza	11
Art. 8	12
Quota del 20 per cento	12
Art. 9	14
Graduazione della misura incentivante	14
Art. 10	14
Disciplina delle varianti	14
Art. 11	15
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	15
CAPO III	15
Incentivo per acquisizione di servizi e forniture	15
Art. 12	15
Graduazione della misura incentivante	15
Art. 13	16
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	16
Art. 14	16
Costituzione del fondo	16
Art. 15	18
Liquidazione del compenso	18
Art. 16	21
Assegnazioni coincidenti di più attività	21
Art. 17	21
Attività del personale dirigenziale	21
Art. 18	22
Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	22
Art. 19	24
Liquidazione dell'incentivo per fasi	24
Art. 20 Informazione	25
ART. 21 Entrata in vigore e abrogazioni	25

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione di quanto previsto dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 come modificato dal D. Lgs. 30 dicembre 2024, n. 209, e degli allegati I.2, I.7, I.10 e II.14 al medesimo Codice, nonché dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 73/2025, conv. L. 105/2025
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata:
 - a) ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto;
 - b) a valorizzare le competenze e l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione nonché il risparmio di spesa per limitato ricorso a professionisti esterni.

Art. 2

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche, disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento, delle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, fanno carico ai relativi stanziamenti di bilancio, e devono essere compresi all'interno del relativo quadro tecnico economico della spesa. L'assenza

nel quadro economico del lavoro, servizio o fornitura della spesa destinata ad incentivi servizi tecnici determina l'esclusione di tale attività dalla determinazione del riparto e della liquidazione. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a:

- a) servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato

II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione;

- b) lavori.

2. Le attività incentivabili sono esclusivamente quelle contenute nell'All. I. 10 del Codice che comportino l'espletamento delle attività previste negli allegati al Codice (I.2 – Attività del RUP)

3. Nei limiti quanto previsto dall'art. 32 dell'all.II.14 al Codice, rientrano nei servizi di particolare importanza, oltre a quelli elencati nelle lett. da a) a n) del secondo comma dell'art. 32 dell'All. II.14:

- a) i servizi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- b) le prestazioni che richiedono la pluralità di competenze;
- c) gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- d) i servizi che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

La qualifica di un servizio o di una fornitura come "di particolare importanza" deve essere espressamente motivata nel provvedimento di nomina del RUP e dell'eventuale DEC, con specifico riferimento ai requisiti di cui al presente comma

4. Sono considerate forniture di particolare importanza quelle

superiori a 500.000 euro e quelle che presentino le medesime caratteristiche previste al comma 4. Gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente nei limiti massimi del 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. Il regolamento si adegua in maniera dinamica alla modifica dei principi contabili in materia di ripartizione del contributo fiscale IRAP.

5. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

6. Nel caso di accordo quadro, il calcolo degli incentivi è effettuato unicamente sul valore dei singoli contratti attuativi ed è calcolato sull'importo totale dell'affidamento al netto di I.V.A. come riportato nel contratto di adesione e pertanto al netto del ribasso offerto (parere corte veneto 257-2024).

7. Nel caso di concessione il calcolo degli incentivi è effettuato sul valore della concessione costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

8. È ammessa l'erogazione dell'incentivo nel caso di partenariato pubblico-privato (art. 174 del D. Lgs. 36/2023) sempre che le attività svolte siano quelle previste dall'all. I.10 e gli incentivi siano a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture nei bilanci dell'ente concedente.

9. Nel caso in cui il contratto preveda la possibilità del rinnovo, già contemplata nei documenti di affidamento, il compenso incentivante è calcolato sull'importo a base della procedura di affidamento al netto

del valore del rinnovo. Nel caso di rinnovo del contratto l'incentivo è riconosciuto sull'importo del rinnovo contrattuale al lordo del ribasso d'asta e al netto dell'IVA, al personale che svolge le funzioni tecniche afferenti al rinnovo.

10. Nel caso di appalti divisi in lotti, la disciplina del compenso incentivante, con particolare riguardo ai criteri per il riconoscimento degli incentivi, si applica in relazione a ciascun lotto.

11. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare sia qualificato come fornitura e servizi con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori, qualora il valore della manodopera sia prevalente rispetto al valore del materiale fornito, nel caso inverso si applica la disciplina prevista per le forniture di beni.

12. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di adesione a convenzioni Consip o ad altri strumenti di centralizzazione degli acquisti, a condizione che l'amministrazione aderente svolga attività tecniche rientranti tra quelle incentivabili, in conformità all'art. 45 del Codice. Nei succitati casi il compenso incentivante è calcolato sull'importo totale di affidamento al netto di IVA e del ribasso offerto.

13. Il compenso incentivante è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori per una quota dell'80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 8, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

14. La previsione della voce nel quadro economico non comporta

automatismo nel riconoscimento dell'incentivo, che rimane condizionato allo svolgimento effettivo delle funzioni tecniche e alla positiva valutazione del RUP e del dirigente.

Art. 3

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a) relativa alla base d'affidamento di ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale dipendente della stazione appaltante o ente concedente, anche in posizione di comando/distacco, se a carico dell'ente, che svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice. incluso il personale con qualifica dirigenziale, in conformità alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 209/2024 e il Segretario comunale. Gli incentivi corrisposti al personale con qualifica dirigenziale e al segretario comunale sono riconosciuti in deroga al principio di onnicomprensività di cui all'art. 24, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, nel rispetto dell'art. 45, comma 4, del Codice. L'amministrazione rende annualmente le comunicazioni previste dall'art. 40-bis del D. Lgs. 165/2001 in merito all'ammontare complessivo degli incentivi corrisposti ai dirigenti e al numero dei beneficiari
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche indicate nell'allegato "I.10" del Codice dei contratti pubblici necessarie a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base dell'affidamento, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti e precisamente:
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per

investimenti;

- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- coordinamento dei lussi informativi;
- il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.

3. I collaboratori dei soggetti di cui sopra sono di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono, tecnici, giuridici o amministrativi, che in rapporto alla singola funzione specifica, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o

amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa. L'individuazione dei destinatari tiene conto, ove possibile, di criteri di rotazione, per evitare la concentrazione sistematica degli incentivi su un numero ristretto di dipendenti

4. Sono esclusi dal presente regolamento i soggetti esterni remunerati sulla base di incarichi professionali o contrattuali specifici, nonché il personale che non svolge funzioni tecniche riconducibili all'Allegato I.10

Art. 4

Gruppo di lavoro

1. Il Dirigente preposto alla struttura responsabile della procedura di affidamento definisce nell'ambito della determinazione a contrarre, sentito il RUP, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori, indicando in modo chiaro, le funzioni tecniche affidate a ciascun componente, in coerenza con l'Allegato I.10

2. Per le attività relative alla Centrale di Committenza il gruppo di lavoro è nominato dal Dirigente/Responsabile della C.U.C., mentre per le attività che residuano in capo ad altri Settori il gruppo di lavoro è nominato secondo quanto previsto al primo comma.

3. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

4. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità

diretta e personale delle attività assegnate.

5. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata nella relazione del RUP trasmessa al Dirigente per la liquidazione.

6. Le percentuali di riparto interno sono determinate nel rispetto del limite complessivo dell'80% di cui all'art. 45, comma 3, del Codice e del tetto individuale di cui all'art. 9 del presente regolamento»

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il Responsabile di Settore competente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

8. Nell'individuazione dei soggetti destinatari degli incentivi, i dirigenti e il Segretario comunale assicurano il rispetto del principio di rotazione, favorendo il coinvolgimento del maggior numero possibile di dipendenti in possesso delle competenze richieste. A tal fine, in caso di più dipendenti con professionalità adeguate allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, costituisce criterio preferenziale la minore entità di incentivi percepiti dal dipendente nel biennio precedente, fermo restando il possesso delle necessarie competenze tecniche e professionali.

Le scelte effettuate sono motivate, anche sinteticamente, nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro o di individuazione dei collaboratori

Art. 5

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale, intendendosi come tale il trattamento fondamentale e quello accessorio di qualunque natura, sia fissa che variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. Il limite di cui al presente articolo si applica anche agli incentivi percepiti dal dipendente per attività svolte a favore di altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice
3. Restano ferme le deroghe previste per i contratti attuativi del PNNR.
4. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 6

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Ai fini della semplificazione amministrativa sono esclusi dall'applicazione del compenso incentivante gli affidamenti di importo inferiore a 20.000,00 euro, fermo restando che, per affidamenti di importo superiore a 20.000,00 euro la corresponsione del compenso è subordinata all'espletamento delle attività tecniche di cui all'allegato I.10 che

presentino i contenuti minimi richiesti dagli allegati al Codice.

2. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) gli acquisti di beni e servizi per i quali si applica la disciplina prevista dall'allegato II.14, art. 32;
- c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56, i contratti attivi e quelli a titolo gratuito;
- d) i lavori in amministrazione diretta;
- e) le locazioni e gli acquisti immobiliari;
- f) le procedure caratterizzate dalla somma urgenza;
- g) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti diretti in house.

Art. 7

Centrale di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura pari a quanto previsto dal presente regolamento per lo svolgimento delle rispettive fasi, fermo restando i limiti indicati dalle disposizioni vigenti. La quota di incentivo destinata al personale della centrale di committenza non può, in alcun caso, superare il 25% dell'incentivo di cui all'art. 6, ai sensi dell'art. 45, comma 8, del Codice, ed è riconosciuta esclusivamente in relazione alle funzioni tecniche di cui all'Allegato I.10 effettivamente svolte. Si precisa che, in accordo con il Parere del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 2639/2024, il limite di cui all'art. 45, comma 8, del Codice riguarda l'attività di

affidamento e non opera nel caso in cui le funzioni di committenza comprendano attività ulteriori attinenti a diverse fasi del ciclo del contratto, quali (progettazione, esecuzione e gestione del finanziamento). La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili e non sarà soggetta alle eventuali riduzioni previste dal presente regolamento tranne nei casi in cui l'aumento dei costi o dei tempi di esecuzione sia direttamente imputabile all'attività svolta dalla centrale di committenza. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa centrale.

2. Nel caso in cui le attività di centrale di committenza siano svolte da personale non appartenente ai ruoli del Comune di San Miniato, il compenso per le attività svolte, previsto nel quadro economico del lavoro, servizio o fornitura, verrà comunque contabilizzato tra le spese di personale e corrisposto all'Amministrazione di appartenenza del personale che ha svolto le relative funzioni.

3. Nel caso in cui il Comune di San Miniato svolga funzioni di Centrale di Committenza per altre stazioni appaltanti, il compenso incentivante richiesto alla stazione appaltante sarà quello previsto dal regolamento dell'Ente convenzionato, e sarà contabilizzato nel fondo salario accessorio del Comune di San Miniato, mentre altri tipi di compenso eventualmente previsti dalla convenzione all'uopo stipulata saranno di competenza dell'Ente

Art. 8

Quota del 20 per cento

1. Sono escluse dal presente articolo le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, ai

sensi dell'art. 45, comma 5, del Codice.

2. La quota di cui all'art. 2, c. 14, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile di Settore competente di cui all'art. 19; Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

3. La quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente costituiscono economie.

4. L'utilizzo è deliberato con atto della Giunta.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 9

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

- Da euro: 20.000 fino alla soglia comunitaria :2%
- Da importo superiore alla soglia comunitaria fino a euro 10.000.000: 1,9%
- Importo superiore a euro 10.000.000 : 1,6%

Art. 10

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed un incremento dell'importo originariamente previsto dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle poste a base delle procedure di affidamento limitatamente alle percentuali del compenso riconoscibile al personale che svolge le funzioni tecniche afferenti la variante stessa. Il relativo importo è quantificato nella determinazione di impegno spesa con la quale

è disposto l'affidamento della variante, previo provvedimento del RUP che la autorizza ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 11

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella "tabella 1" allegata al presente regolamento. Le percentuali ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.
2. Nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, o le stesse siano affidate all'esterno, le relative percentuali costituiscono economie.
3. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 12

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

- Fino a euro 1.000.000: 2%
 - da euro 1.000.001 fino a euro 2.000.000 : 1,8%
 - importi superiore a euro 2.000.000 : 1,6
2. Gli incentivi per i contratti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 13

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella 2 allegata al presente regolamento. Le percentuali ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.
2. Nell'ipotesi in cui non siano svolte una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, o le stesse siano affidate all'esterno, le relative percentuali costituiscono economie.
3. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 14

Costituzione del fondo

1. Le risorse destinate agli incentivi funzioni tecniche confluiscono:

- a) Per l'80% nel fondo destinato ad incentivare i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 3 e loro collaboratori;
2. Per il 20% nel fondo destinato alle finalità di cui all'art. 8.
3. Nei quadri economici inseriti all'interno della determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture, che prevedono l'applicazione della disciplina del compenso incentivante di cui all'art. 45 del Codice, secondo quanto attestato dal Dirigente firmatario dell'atto, verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione dei fondi di cui al comma 1.
4. Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche a valere sul quadro economico della spesa formalmente destinati alle funzioni tecniche è registrato a seguito della sottoscrizione della contrattazione integrativa dell'esercizio cui gli incentivi si riferiscono, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, con contestuale accertamento dell'entrata di pari importo al Titolo terzo delle entrate.
5. La spesa riguardante gli incentivi tecnici (quota 80%) è impegnata, con imputazione agli esercizi di esigibilità dell'obbligazione nei confronti dei dipendenti, anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti tali spese, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale.
6. In attuazione di quanto previsto dai commi 3 e 4, all'atto della sottoscrizione della contrattazione integrativa ciascun Dirigente adotterà, per quanto di competenza, apposita determinazione di impegno spesa entro i limiti massimi degli importi contrattati ed a valere sui singoli quadri economici dei lavori/servizi/forniture di competenza e ad assumere

contestualmente:

- accertamento di entrata al Titolo III del bilancio;
 - impegno di spesa al Titolo I della spesa tra le spese di personale.
7. In sede di riaccertamento annuale dei residui, qualora l'impegno assunto al titolo I non risulti esigibile si provvederà ad effettuare l'imputazione contabile all'anno di competenza.
8. Le determinazioni di liquidazione degli incentivi dovranno indicare l'impegno di imputazione del pagamento e eventuali economie di spesa da vincolare per le finalità di cui all'art. 7 (20%).
9. Gli impegni di spesa riguardanti la quota del 20% a valere sul quadro economico della spesa formalmente destinati alle funzioni tecniche è registrato nell'ambito della determinazione a contrarre con imputazione all'esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, con contestuale accertamento dell'entrata di pari importo al Titolo terzo delle entrate.
10. Tale quota del 20% è impegnata anche tra le spese correnti o di investimento in base alla natura economica della spesa cui risulta destinata.

Art. 15

Liquidazione del compenso

1. L'incentivo è liquidato con determinazione del Dirigente preposto alla struttura responsabile della procedura di affidamento, previo accertamento ed attestazione, da parte del RUP o dal responsabile di fase, laddove nominato, delle specifiche funzioni tecniche svolte dal personale destinatario dello stesso. La relazione del RUP circa l'attestazione e l'accertamento di cui sopra costituisce parte integrante dall'atto di

liquidazione.

2. La relazione del RUP circa i presupposti per la liquidazione consiste nella redazione di un rapporto di verifica dal quale deve risultare:

- a) la completezza e la conformità dell'attività svolta rispetto a quanto richiesto quale contenuto minimo delle singole fasi dagli allegati al Codice (I.2 – Attività del RUP).
- b) Le attività affidate con riferimento a quelle contenute nell'allegato I.10:
 - effettivamente rese, svolte e portate a termine da parte del gruppo di lavoro nominato, nel rispetto dei tempi prestabiliti;
 - non svolte o prive dell'attestazione;
- c) Il calcolo:
 - del compenso;
 - delle economie per attività non svolte o svolte da personale esterno all'amministrazione;
 - la verifica del rispetto dei tempi e dei costi previsti, con esplicita segnalazione di eventuali scostamenti e delle relative cause;
 - delle detrazioni nel caso di ritardi, errori e omissioni nella conduzione delle attività assegnate;
 - della quota del 20%;
 - degli oneri riflessi per ciascun soggetto;
- d) Il rispetto dei tempi e dei costi programmati per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario; ai fini del rispetto dei tempi occorre dare atto di quanto previsto dall'All. I.3 del codice, qualora applicabile alla specifica procedura di affidamento.
- e) La competenza e professionalità dimostrate;

3. La propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
4. Al Dirigente preposto alla struttura responsabile della procedura di affidamento è demandato il controllo sull'intera istruttoria, consistente nella verifica dei contenuti della documentazione trasmessa dal RUP. Il Dirigente responsabile deve, in particolare, verificare che le funzioni tecniche affidate siano svolte senza errori e/o ritardi. La competenza ad accertare la completezza della documentazione fornita ai fini della liquidazione è di esclusiva competenza del Dirigente che sottoscrive la determina di liquidazione.
5. Quando l'attività, ove compatibile con il Codice, è svolta da più soggetti, la quota di incentivo prevista per ciascun incaricato è ripartita sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica attività da svolgersi e all'apporto fornito dai singoli;
6. Quando il procedimento relativo all'appalto si interrompe definitivamente per cause non imputabili alla stazione appaltante, purché in un momento successivo al perfezionamento del contratto, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e accertate dal responsabile unico di progetto o dal responsabile di fase, laddove nominato.
7. In caso di coincidenza tra il Dirigente del Settore e RUP il compito di valutare la sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell'incentivo è attribuita al Segretario comunale, mediante apposizione del "visto".
8. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è

escluso dall'incentivazione.

9. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Responsabile di Settore competente al Segretario Comunale, e al Nucleo di valutazione del Comune committente, per quanto di rispettiva competenza.

10. I dati contenuti nei provvedimenti di liquidazione sono estratti e pubblicati, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii., nella sotto-sezione "Personale - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti" della sezione "Amministrazione trasparente". Tale adempimento compete al RUP contemporaneamente alla pubblicazione all'albo della determinazione che liquida il compenso. Sono pubblicati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, almeno i seguenti dati: regolamento vigente, ammontare complessivo annuo del fondo incentivi, importi complessivi liquidati per singolo procedimento e anno, numero dei beneficiari distinti per qualifica»

11. La relazione del RUP costituisce l'attestazione richiesta dall'art. 45, comma 4, del Codice ai fini della liquidazione degli incentivi.

12. la relazione è conservata agli atti ed è messa a disposizione dell'organo di revisione e della Corte dei conti in sede di controlli.

Art. 16

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'erogazione del compenso incentivante, si sommano le relative percentuali.

Art. 17

Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale e il Segretario comunale sono compresi nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis TUEL.
3. Qualora il Dirigente svolga le funzioni di RUP la relazione circa l'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche dallo stesso svolte, ai fini della corresponsione dell'incentivo, è sottoscritta anche dal Segretario comunale.
4. Qualora il Segretario comunale svolga le funzioni di RUP la relazione circa l'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche dallo stesso svolte, ai fini della corresponsione dell'incentivo, è sottoscritta anche dal Dirigente dell'Ufficio personale.

Art. 18

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Il mancato rispetto dei termini di cui all'Allegato I.3 comporta la mancata erogazione del compenso incentivante previsto per la fase di affidamento.
2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e

controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non viene corrisposto alcun incentivo.

3. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

4. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

5. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

6. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21 al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	60%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	80%

Art. 19

Liquidazione dell'incentivo per fasi

1. La liquidazione dell'incentivo avviene secondo la seguente tempistica:
 - a) per le fasi della programmazione, della progettazione, della valutazione preventiva dei progetti e della predisposizione e controllo delle procedure di gara: intera quota ad avvenuta stipula del contratto, in tutte le sue forme, ed entro 90 giorni dalla stipula. Il pagamento rimane comunque subordinato alla sottoscrizione della contrattazione integrativa dell'esercizio cui gli incentivi si riferiscono;
 - b) per le fasi del controllo dell'esecuzione del contratto, della direzione

dei lavori o dell'esecuzione, del CSE, del collaudo tecnico amministrativo o della verifica di conformità, del collaudo statico l'incentivo può essere corrisposto solo dopo l'approvazione del CRE/verifica di conformità o documento dalle analoghe funzioni relativo ai SAL attestanti l'avvenuta esecuzione. Il pagamento rimane comunque subordinato alla sottoscrizione della contrattazione integrativa dell'esercizio cui gli incentivi si riferiscono e qualora si tratti di lavori finanziati o co-finanziati da soggetti terzi l'erogazione dell'incentivo rimane altresì subordinata all'incasso totale del contributo assegnato al Comune a seguito della conclusione della rendicontazione della spesa. Nel caso di contratti di affidamento di fornitura di beni e servizi aventi durata pluriennale: si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base del valore di quanto eseguito nell'anno di riferimento.

Art. 20 Informazione

1. L'Ufficio personale fornisce, su richiesta, con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358, ferma restando la possibilità per le parti sindacali di richiedere ulteriori informazioni aggregate ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa del personale

ART. 21 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle funzioni

tecniche relative a procedure affidate ai sensi del D. Lgs. 36/2023, anche se antecedenti all'entrata in vigore di cui al successivo comma 3.

2. Sono abrogate le previgenti discipline comunali sugli incentivi per funzioni tecniche incompatibili con il presente regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Tabella A Lavori			
RIPARTIZIONE INCENTIVO			
TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO			LAVORI
IMPORTO COMPLESSIVO DA RIPARTIRE			100%
1. FASE DI PROGRAMMAZIONE			6%
1.1	Redazione del quadro esigenziale		20%
	a)	RUP	40%
	b)	Responsabile di fase	50%
	c)	Collaboratori	10%
1.2	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali		30%
	a)	RUP	20%
	b)	Responsabile di fase	30%
	c)	Redattore DOCFAP	40%
d)	Collaboratori	10%	
1.3	Redazione e aggiornamento del documento di indirizzo della programmazione		50%
	a)	RUP	20%
	b)	Responsabile di fase	30%
	c)	Redattore DIP	40%
d)	Collaboratori	10%	
2. FASE DI PROGETTAZIONE			34%
2.1	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		25%
	a)	RUP	15%
	b)	Responsabile di fase	25%
	c)	Progettista	50%
d)	Collaboratori	10%	
2.2	Redazione del progetto esecutivo		45%
	a)	RUP	15%
	b)	Responsabile di fase	25%
	c)	Progettista	50%
d)	Collaboratori	10%	
2.3	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		5%
	a)	RUP	15%
	b)	Responsabile di fase	25%
	c)	Coordinatore	50%
d)	Collaboratori	10%	
2.4	Verifica dei progetti ai fini della loro validazione e validazione		25%
	a)	RUP	15%
	b)	Responsabile di fase	25%
	c)	Verificatore **	50%
d)	Collaboratori	10%	
3. FASE DI GARA / AFFIDAMENTO ***			15%
3.1	Predisposizione dei documenti di gara / affidamento		100%
	a)	RUP	25%
	b)	Responsabile di fase	35%
	c)	Collaboratori	40%
4. FASE DI ESECUZIONE			43%
4.1	Direzione dei lavori		50%
	a)	RUP	10%
	b)	Responsabile di fase	15%
	c)	Direttore Lavori	75%
	c.1)	Direttore operativo *	15%
	c.2)	Ispettore di cantiere *	5%
f)	Collaboratori	10%	
4.2	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione		28%
	a)	RUP	15%
	b)	Responsabile di fase	15%
	c)	Coordinatore	50%
d)	Collaboratori	5%	
4.3	Collaudo tecnico amministrativo/regolare esecuzione o verifica di conformità		30%
	a)	RUP	15%
	b)	Responsabile di fase	25%
	c)	CRE - Collaudatore tecnico amministrativo	50%
	c.1)	Direttore dei lavori (solo in caso di collaudo, detraendo da collaudatore)	
	f)	Collaudatore statico (se previsto) **	
g)	Collaboratori	10%	
5	Coordinamento dei flussi informativi		2%
La quota relativa al responsabile di fase, qualora non nominato, è attribuita al RUP			
* Qualora non nominato è attribuito al Direttore Lavori			
** Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al Collaudatore tecnico amministrativo			

TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO			SERVIZI e CONCESSIONI
IMPORTO COMPLESSIVO DA RIPARTIRE			100%
1. FASE DI PROGRAMMAZIONE			3%
1.1	Programmazione spesa		100%
	a)	RUP	70%
	b)	Responsabile di fase	20%
	c)	Collaboratori	10%
2. FASE DI PROGETTAZIONE			25%
2.1	Redazione del progetto in fase unica		100%
	a)	RUP	30%
	b)	Responsabile di fase	20%
	c)	Progettista	40%
	d)	Collaboratori	10%
3. FASE DI GARA / AFFIDAMENTO			15%
3.1	Predisposizione dei documenti di gara / affidamento		100%
	a)	RUP	40%
	b)	Responsabile di fase	40%
	c)	Collaboratori	20%
4. FASE DI ESECUZIONE			55%
4.1	Direzione dell'esecuzione		70%
	a)	RUP	20%
	b)	Responsabile di fase	15%
	c)	DEC	50%
	d)	Collaboratori	15%
4.2	Verifica di conformità		30%
	a)	RUP	20%
	b)	Responsabile di fase	15%
	c)	DEC	35%
	d)	Verificatore di conformità (se nominato ai sensi 116, c. 5) *	20%
	e)	Collaboratori	10%
5	Coordinamento dei flussi informativi		2%
La quota relativa al responsabile di fase, qualora non nominato, è attribuita al RUP			
* Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al DEC			